



Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Persone fisiche, lavoratori
autonomi, imprese minori ed enti non commerciali

Ufficio Consulenza

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 909-14/2020

Istanza presentata il 21/11/2020

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1942 , e' stato esposto il seguente

QUESITO

L' _____ ha prodotto la seguente consulenza:
"Numerosi contribuenti della Provincia di _____ , per il tramite dei propri professionisti iscritti all' _____
_____, hanno manifestato alcune incertezze in merito all'assoggettamento ad imposta di bollo delle perizie di stima redatte ai fini della rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

L chiede pertanto di conoscere quale sia la corretta interpretazione della normativa in questione ed al riguardo propone la seguente istanza per un parere nell'ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

QUESITO

Le disposizioni contenute agli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, da ultimo richiamate e modificate dall'art. 137 del d.l. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020) consentono ai contribuenti di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° luglio 2020.

In particolare, agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere e) e e-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° luglio 2020, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

Ci si chiede se la suddetta perizia debba essere assoggetta ad imposta di bollo".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

"Si ritiene che tale perizia, e la relativa asseverazione, rientrando nella più ampia fattispecie delle perizie redatte ai fini fiscali (alla stregua di perizie giurate di rideterminazione di valori, di rivalutazione di basi imponibili, o perizie redatte per il calcolo di plusvalenze) debbano essere considerate esenti da imposta di bollo, dovendo rientrare tale fattispecie nell'ambito di quanto previsto dall'art. 5 della tabella allegata al DPR n. 642/ 1972 rubricata "Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo Atti dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso e libri contabili".

Detta disposizione prevede, tra le varie cose, l'esenzione da imposto di bollo per tutti gli "atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici aifini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente" .

Le suddette perizie ed i relativi atti di asseverazione risulteranno pertanto esenti perché richieste da leggi tributarie. Con i migliori saluti".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 5, L. 448/2001 ha consentito ai possessori a una certa data di titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati, di calcolarne la relativa plusvalenza (articolo 67, comma 1, lettere c e *c-bis*, TUIR) utilizzando, in luogo del costo storico, il costo o valore d'acquisto rivalutato alla medesima data. Tale possibilità era condizionata al versamento di un'imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da

specifica perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

Norme successive hanno più volte modificato la data di riferimento per il possesso dei beni, l'aliquota dell'imposta sostitutiva e i termini per compiere gli adempimenti. La norma originaria, come recentemente modificata dall'articolo 1, commi 1122 e 1123, Legge 178 del 30 dicembre 2020, recita attualmente, tra l'altro, che *"le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati" "possedute alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2021"*.

Lo specifico argomento è stato, da ultimo, rianalizzato dall'Agenzia con Circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021, alla quale per ogni opportuno approfondimento si rinvia.

La norma agevolativa riconosce alla perizia del professionista il carattere d'imprescindibilità, posto che la possibilità di rivalutare le partecipazioni in mercati non regolamentati "non può prescindere" da essa. Ciò emerge anche tra le righe della richiamata Circolare n. 1/E/2021, ove l'Agenzia così si esprime: *"il nuovo valore può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, sulla base della relativa perizia"; "come già chiarito in precedenti documenti di prassi", "tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti" "ad eccezione dell'ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia"*. Quest'ultima spesa, dunque, incrementa legittimamente il valore stesso, in qualche

modo condividendone la natura.

L'articolo 5, Tabella, allegato B, D.P.R. 642/1972 inserisce tra gli atti "*esenti da imposta di bollo in modo assoluto*" tra l'altro, "*dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente*".

In linea generale, quindi, possono beneficiare del richiamato regime d'esenzione i documenti comunque prodotti nella fase dichiarativa e istruttoria di un tributo, nell'atto di presentare dichiarazioni e richieste ai competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria per l'applicazione di una norma fiscale, anche agevolativa. A parere di questa Direzione, a tale ultima congerie è riconducibile la perizia professionale redatta a imprescindibile base di una rivalutazione di titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati. In ragione di ciò, questa Direzione concorda con la soluzione prospettata dall' istante.

IL DIRETTORE REGIONALE

ROSSELLA ORLANDI

(firmato digitalmente)